

ASSINDUSTRIA INFORMA

NEWS

da lunedì 12 a venerdì 30 agosto 2019

***Cliccando sul titolo di ogni notizia si accede alla corrispondente NEWS
Il presente file contiene i testi delle notizie sottoevidenziate***

SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

- Assegni per il nucleo familiare – Regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000,00 euro

FISCO

- Contrasto all'evasione fiscale: indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate
- Le novità fiscali di luglio commentate da Confindustria

TRASPORTI

- Autotrasporto merci in conto terzi – Aggiornamento costo carburante luglio 2019 ai fini dei contratti di trasporto scritti e verbali
- Trasporti eccezionali – Entro il 10 settembre 2019, invio report viaggi agosto 2019 con autorizzazioni periodiche Anas
- Trasporto merci pericolose – ADR 2019 – Nuovi questionari aggiornati per il CFP
- Trasporti internazionali – Agganciamento misto semirimorchi extra-UE arrivati via mare – Circ. Mintrasporti n. 2/19

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Newsletter di Confindustria Serbia 28 agosto 2019

- Newsletter Confindustria Serbia 21 agosto 2019

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

- Normativa doganale – Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore a L/T in base al nuovo Codice Doganale dell'Unione
- Russia – Proroga restrizioni commerciali fino al 31 gennaio 2020 – Decisione Pesc n. 1108/19
- Normativa doganale – Dazio antidumping su import in UE di elettrodi di tungsteno dalla Cina – Regolamento (UE) n. 1267/19
- Normativa doganale – Turkmenistan – Nuova procedura di transito dal 1° settembre 2019
- Francia – Contratto di agenzia – Scheda operativa
- Argentina-Brasile-Paraguay-Uruguay – Accordo di libero scambio UE-Mercosur – Scheda informativa
- Normativa doganale – Origine delle merci – Status di esportatore autorizzato anche per gli spedizionieri ed Eur 1 previdimati – Nota Agenzia delle Dogane del 26 luglio 2019

FORMAZIONE

- Corso: Organizzare l'attività di segreteria
- Corso: MODULO "A" DI BASE PER RSPP E ASPP

SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

28/08/2019 - Assegni per il nucleo familiare – Regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000,00 euro

Con messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, l'INPS è intervenuto in merito alle nuove domande di Assegno per il Nucleo Familiare ed alla relativa compilazione del flusso Uniemens, precisando che, nelle more della non obbligatorietà della compilazione del nuovo elemento (obbligatorietà prorogata alla denuncia contributiva di competenza 09/2019 – Mess. Inps n. 2815/2019), le aziende dovranno continuare a trasmettere i flussi di regolarizzazione per gli arretrati di importo superiore a 3.000,00 euro secondo le disposizioni in uso.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

FISCO

29/08/2019 - Contrasto all'evasione fiscale: indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate

Definite le istruzioni per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione, consulenza, contenzioso e tutela del credito erariale. Con la circolare 19/E (in allegato) l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative agli uffici impegnati sul territorio, coerentemente con le linee strategiche 2019-2021 fissate nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Semplificazione degli adempimenti fiscali e impulso al contrasto all'evasione le due priorità, declinate in funzione delle diverse tipologie di contribuenti anche attraverso un coordinamento rafforzato tra strutture centrali e regionali, una intensa collaborazione con la Guardia di Finanza e uno strutturato scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali estere. Sul fronte dei grandi contribuenti, gli uffici centrali intensificheranno il supporto alle Direzioni regionali, mentre a queste ultime è richiesto di segnalare "al centro" casi che possano innescare filoni di indagine su scala nazionale. Analisi del rischio tarate sulle caratteristiche del territorio per le piccole e medie imprese con le nuove unità organizzative istituite presso le strutture regionali, mentre prosegue l'attività di promozione della compliance con le lettere verso soggetti Iva e persone fisiche.

Grandi contribuenti, dalle analisi del rischio ai controlli - Direzioni regionali concentrate sui contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro che presentano un maggior rischio fiscale e "non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti". La circolare fa focus sull'attività di tutoraggio - uno strumento che consente di diversificare le modalità di controllo in base ai risultati di specifiche analisi di rischio - e sui controlli, che saranno mirati a intercettare e a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi, anche tramite l'uso delle banche dati a disposizione dell'Agenzia e il ricorso, da parte delle strutture regionali, all'interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attraverso le forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore internazionale della Divisione contribuenti. In un'ottica di uniformità e coordinamento, inoltre, la Direzione centrale grandi contribuenti farà da collettore per tutte le fattispecie rinvenute nel corso delle attività di verifica sul territorio che possano dare avvio a potenziali filoni di indagine a carattere nazionale.

Piccole e medie imprese, un nuovo assetto organizzativo per le novità fiscali - Le attività di contrasto all'evasione nei confronti delle imprese di medie dimensioni e minori vedranno protagoniste le nuove unità organizzative istituite all'interno delle strutture regionali, competenti per le analisi di rischio evasione in ambito locale. Inoltre in alcune direzioni sono stati creati uffici dedicati al coordinamento delle strutture periferiche per i controlli sulle imprese con volume d'affari compreso tra 25 e 100 milioni di euro. Parallelamente all'attività di controllo, gli uffici dell'Agenzia saranno impegnati a promuovere l'adempimento spontaneo e a garantire assistenza ai contribuenti destinatari delle lettere di compliance. Nel secondo semestre dell'anno è in programma l'invio di comunicazioni ai contribuenti che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Grazie alla disponibilità in tempo reale, dal 1° gennaio 2019, di questi dati, cui si sono aggiunti, dallo scorso 1° luglio, quelli dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affari superiore ai 400mila euro, è possibile affiancare ai tradizionali controlli post-dichiarazione attività finalizzate a intercettare "sul nascere" le frodi fiscali.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

29/08/2019 - Le novità fiscali di luglio commentate da ConfindustriaA

Si allega la circolare contenente le novità fiscali di luglio 2019.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

TRASPORTI

26/08/2019 - Autotrasporto merci in conto terzi – Aggiornamento costo carburante luglio 2019 ai fini dei contratti di trasporto scritti e verbali

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare l'aggiornamento di luglio 2019 del costo del gasolio, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, ai fini dei contratti scritti e verbali con imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Per i veicoli superiori a 7,5 ton. viene tenuto conto dello sconto accisa, eccetto per quelli classificati Euro 0/1/2 che sono esclusi dal beneficio.

Resta fermo il principio della libertà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto e, quindi, è sottinteso che i costi effettivi dello stesso possono variare notevolmente a seconda della tipologia di impresa e della tipologia del trasporto, sempreché vengano "rispettati i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

26/08/2019 - Trasporti eccezionali – Entro il 10 settembre 2019, invio report viaggi agosto 2019 con autorizzazioni periodiche Anas

Per effetto delle nuove disposizioni Anas sulla gestione delle autorizzazioni periodiche dei trasporti eccezionali, entro il 10 settembre 2019 deve essere inviato via pec all'Anas stessa, un apposito report per ogni autorizzazione periodica, con il numero di viaggi eseguiti nel mese di agosto 2019, indicando anche i percorsi effettuati.

Dovrà essere utilizzato un foglio excell (secondo l'esempio riportato sulla nota Anas del 1° luglio 2019 e pubblicato sul portale Anas TEWEB); questo adempimento è valido fino a dicembre 2019, per i transiti sulla sola rete Anas (in FVG pari a 199,016 km. totali) per le seguenti categorie di veicoli:

- mezzi d'opera con masse di cui all'art. 10, comma 8 Cds (*inferiori a 60 ton*), per trasporti dell'attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
- trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 10, comma 2 lett. b*);
- trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 13, comma 2, parte B, lett. b*) - *Regolamento d'esecuzione DPR 495/92*.

Da gennaio 2019 sarà obbligatorio il preavviso di transito e l'avviso di inizio e fine viaggio anche per tali categorie di trasporti.

Come già indicato con la news del 2 luglio 2019, dal 1° luglio 2019 sono infatti in vigore le nuove disposizioni Anas per il preavviso di transito per i trasporti eccezionali con autorizzazioni periodiche oltre le 44 t. di massa complessiva a pieno carico.

In particolare, al fine di migliorare la gestione dei dati di traffico, ANAS ha previsto la temporanea esenzione dall'obbligo di comunicazione di transito per alcune categorie di veicoli e di trasporti, in considerazione della loro specificità.

Con decorrenza 1 luglio 2019, è stata disposta la rettifica delle condizioni generali delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di seguito indicati:

- preavviso transito autorizzazioni singole e multiple: il titolare dell'autorizzazione almeno 48 ore prima dell'inizio di ciascun viaggio, tramite il portale TEWEB, deve provvedere a comunicare il preavviso di transito e la *ricevuta del preavviso di transito* costituisce parte integrante dell'autorizzazione. In mancanza dell'invio del preavviso, il trasporto eccezionale si intende *non* autorizzato.

Per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio del titolo, il preavviso dovrà essere comunque effettuato con congruo anticipo;

- annotazione viaggio autorizzazioni singole e multiple: il conducente o il capo scorta è tenuto ad effettuare l'annotazione della data ed ora di inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l'inizio del viaggio il dispositivo mobile dovrà restare attivo a bordo del veicolo del TE o del veicolo di scorta. In caso di comprovata difficoltà tecnica per l'annotazione del viaggio, è necessario telefonare al numero verde ANAS 800.841.148.

L'operatore ANAS annoterà il viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito. In mancanza dell'annotazione, il trasporto eccezionale si intende *non* autorizzato;

- comunicazione preavviso transito autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art.62 CdS: il titolare dell'autorizzazione prima dell'inizio di ciascun viaggio (quindi senza un limite preciso temporale) deve obbligatoriamente comunicare il preavviso di transito tramite il portale TEWEB e la *ricevuta del preavviso di transito* costituisce parte integrante dell'autorizzazione. Il mancato preavviso costituisce il mancato rispetto della prescrizione sanzionabile ai sensi dell'art.10, comma 19 del CdS (*sanzione amministrativa da 155 a 622 euro*).

Fino al 31 dicembre 2019, tale prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

- mezzi d'opera con masse di cui all'art. 10, comma 8 Cds (*inferiori a 60 ton*), per trasporti dell'attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
- trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 10, comma 2 lett.b*);
- trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 13, comma 2, parte B, lett. b*) - *Regolamento d'esecuzione DPR 495/92*).
- comunicazione inizio e fine viaggio autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art.62 Cds: il conducente o il capo scorta è tenuto a comunicare data e ora inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l'inizio del viaggio il dispositivo mobile dovrà restare attivo a bordo del veicolo del TE o del veicolo di scorta. In caso di comprovata difficoltà tecnica per l'annotazione del viaggio, è necessario telefonare al numero verde ANAS 800.841.148. L'operatore ANAS annoterà il viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito. Il mancato preavviso costituisce il mancato rispetto della prescrizione sanzionabile ai sensi dell'art.10, comma 19 del Cds (*sanzione amministrativa da 155 a 622 euro*).

Fino al 31 dicembre 2019, tale prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

- mezzi d'opera con masse di cui all'art.10, comma 8 Cds (*inferiori a 60 ton*), per trasporti dell'attività edilizia, stradale, escavazione mineraria
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
- trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 10, comma 2 lett.b*);
- trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (*art. 13, comma 2, parte B, lett. b*) - *Regolamento d'esecuzione DPR 495/92*).

La modifica apportata alle Condizioni Generali si applica anche ai titoli autorizzativi già rilasciati, per la parte residua di validità.

A partire da luglio 2019, i titolari di autorizzazioni periodiche temporaneamente esentate dalle comunicazioni in modalità digitale dovranno trasmettere per PEC, per ogni autorizzazione, alle aree compartimentali interessate, entro il 10 di ogni mese, un report con il numero di viaggi eseguite nel mese precedente, indicando anche i percorsi effettuati.

L'invio di tali percorsi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite un foglio excel – allegato alla nota Anas – pubblicato sul portale Anas TEWEB. In alternativa, i dati dei viaggi potranno essere comunicati tramite la compilazione dei soli preavvisi per mezzo dello stesso portale Anas ed in caso di impossibilità, dovrà essere contattato il numero verde per le suddette annotazioni e comunicazioni. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

13/08/2019 - Trasporto merci pericolose – ADR 2019 – Nuovi questionari aggiornati per il CFP

Con propria nota del 29 luglio 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che sul portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) sono disponibili i nuovi questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2019-CFP (trasporto merci pericolose su strada).

Per i corsi con data di inizio ante 4 novembre 2019, in sede di esame potranno essere utilizzate le vecchie schede (in attesa che le nuove vengano stampate). (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

12/08/2019 - Trasporti internazionali – Agganciamento misto semirimorchi extra-UE arrivati via mare – Circ. Mintrasporti n. 2/19

Con propria circolare n. 2/19 del 28 maggio 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito all'agganciamento di semirimorchi immatricolati in Stati extracomunitari, arrivati in Italia via mare e con trazione effettuata da parte di trattori immatricolati nell'Unione europea.

Il Ministero precisa: il percorso del semirimorchio dallo Stato di carico non UE all'Italia con sbarco in porto nazionale per destinazione verso altro Stato UE, costituisce un trasporto di merci tra lo Stato extra-UE e l'Italia dal momento che il semirimorchio accede in Italia; pur arrivando via mare, tale trasporto può essere eseguito solo nell'ambito dell'accordo bilaterale tra Italia ed il Paese terzo (esempio Turchia); per accedere in Italia, il semirimorchio deve essere accompagnato da valida autorizzazione debitamente compilata, facente parte del contingente bilaterale scambiato tra

l'Italia ed il Paese terzo, purchè idonea a consentire il trasporto in oggetto.

La successiva prosecuzione del semirimorchio dall'Italia verso la destinazione finale UE (esempio citato la Spagna), potrà avvenire nell'ambito del regime di licenza comunitaria effettuata da parte di impresa UE con trattore che aggancia nel porto di arrivo italiano il semirimorchio extra-UE, in modo che il complesso veicolare completi il trasporto con l'accompagnamento della copia conforme della licenza comunitaria intestata all'impresa vettoriale che ha in disponibilità il trattore.

Il Ministero sottolinea che le autorità di controllo, in ambito portuale dovranno verificare che il semirimorchio sia accompagnato da autorizzazione bilaterale al momento dell'ingresso in Italia (sbarco portuale), per legittimarne l'accesso in territorio italiano e timbrare il permesso a testimoniare l'utilizzo.

In occasione del viaggio di ritorno del semirimorchio, prima della partenza dal porto italiano verso la destinazione extra-UE, lo stesso veicolo dovrà essere accompagnato dalla valida autorizzazione che ne ha consentito l'ingresso in Italia per il viaggio di andata e che ne consenta la partenza dal territorio italiano per il viaggio di ritorno (anche a vuoto; le autorizzazioni bilaterali sono valide per un solo viaggio, che comprende la tratta di andata e quella di ritorno).

In caso di controllo su strada del complesso veicolare in agganciamento misto, dovrà essere invece esibita a richiesta, la sola copia conforme della licenza comunitaria del vettore che ha in disponibilità il trattore e non anche l'autorizzazione bilaterale. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it



COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

26/08/2019 - Normativa doganale – Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore a L/T in base al nuovo Codice Doganale dell'Unione

Giungono agli uffici sempre numerose le richieste di consulenza in tema di dichiarazione del fornitore relativamente all'origine preferenziale delle merci, in relazione agli accordi di libero scambio che l'Unione europea ha concluso con diversi Stati esteri; se ne riporta quindi di seguito un pro-memoria aggiornato con le modifiche intervenute nel 2017, successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale (dal 1° maggio 2016).

In base al Codice Doganale dell'Unione e provvedimenti attuativi (regolamento (UE) n. 2447/15, art. 62 ed allegati 22-15, 22-16), un fornitore di un certo bene che viene venduto ad un cliente che successivamente esporta il prodotto stesso verso Paesi accordatari con l'UE, oppure lo ingloba in un bene più complesso, anch'esso destinato all'esportazione sulla base delle regole di origine preferenziale, può rilasciare una apposita dichiarazione "c.d. del fornitore", per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Questa dichiarazione, sottoscritta da un fornitore per spedizioni di merce di origine preferenziale da un Paese UE (es. Italia) verso un altro Paese UE (es. Germania) per successiva esportazione in Paese non UE beneficiario di accordi preferenziali (secondo le regole di origine preferenziale), permette il rilascio del certificato Eur 1 da parte della dogana del Paese UE di esportazione (la Germania in questo esempio) e può essere emessa per una singola spedizione (Allegato 22-15) oppure a lungo termine (Allegato 22-16). L'Eur 1 viene emesso nei casi previsti dai vari accordi di libero scambio.

Le disposizioni vigenti fino al 13 giugno 2017 prevedevano che la dichiarazione a lungo termine (allegato 22-16) potesse essere rilasciata con copertura a posteriori di un periodo massimo di 12 mesi rispetto alla data di compilazione della dichiarazione, che quindi coincideva con la fine di validità del periodo coperto; oppure per un periodo futuro, di massimo 24 mesi dalla data di compilazione della dichiarazione a L/T.

Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell'8 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 149 del 13 giugno 2017 e validità dal 14 giugno 2017), il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) viene modificato in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data.

Come tale, l'art. 62 del citato regolamento (UE) n. 2447/17, relativamente alla dichiarazione a L/T viene riformulato nel senso che il testo della dichiarazione deve riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio (il periodo di validità complessiva della dichiarazione a L/T non può comunque mai essere superiore a 24 mesi).

Si può fare un esempio, prendendo il caso di un fornitore che non ha rilasciato dichiarazioni nel corso del 2018 e che alla data del 15 giugno 2018 un proprio cliente gliela richieda sia per le forniture già avvenute da gennaio 2018, sia per quelle future: con le nuove disposizioni, il fornitore potrà rilasciare al suo cliente comunitario una dichiarazione a L/T in data 15 giugno 2018 per le forniture avvenute/che avverranno nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2019 (quindi, entro il limite massimo di 24 mesi).

In precedenza, invece, dovevano essere emesse due dichiarazioni: una a posteriori per il periodo gennaio-giugno 2018 (era consentito comunque un periodo di validità fino a 12 mesi), ed una per il periodo da giugno 2018 in avanti (in questo secondo caso, per una validità massima di 24 mesi).

Resta altresì impregiudicato l'obbligo per il fornitore di informare immediatamente l'operatore o l'esportatore qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore dovesse non essere più valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite o da fornire.

La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema previsto dall'UE, senza varianti soggettive. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

26/08/2019 - Russia – Proroga restrizioni commerciali fino al 31 gennaio 2020 – Decisione Pesc n. 1108/19

Il Consiglio UE ha deciso il 27 giugno 2019 di prorogare fino al 31 gennaio 2020 le attuali restrizioni commerciali (in scadenza il 31 luglio 2019) nei confronti della Russia, che si sostanziano nel divieto di esportazioni dall'UE di determinati beni a determinate società o che potrebbero essere utilizzati per scopi militari (beni dual use, armi e materiali di armamento, beni riguardanti il settore petrolifero), congelamento rapporti economici con altrettante società russe, nonché di natura finanziaria riguardanti le negoziazioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 da determinati enti crediti russi.

Il provvedimento è stato formalizzato nella decisione Pesc n. 1108/19 del 27 giugno 2019, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 175 del 28 giugno 2019.

In risposta alle precedenti restrizioni UE, il Governo russo aveva già annunciato la proroga delle restrizioni sull'import agroalimentare europeo già in vigore dal mese di agosto 2014 e che interessano essenzialmente i comparti del caseario, dell'ortofrutta, delle carni, con possibile estensione dell'ambito di applicazione.

Per effetto della precedente proroga UE fino al 31 luglio 2019 (e ulteriori successive proroghe), da parte russa era stato già deciso che dal 1° gennaio 2016 gli enti pubblici russi non potevano più acquistare software di origine straniera qualora sul mercato interno esistano prodotti equivalenti/analoghi di origine russa figuranti nell'apposito Registro dei programmi per elaboratori di origine russa (registro che è gestito dal Ministero delle Comunicazioni della Federazione Russa in forza del decreto del Governo n. 1236 del 2015, pubblicato il 16 novembre 2015, c.d. decreto n. 1236).

Ai fini di essere inclusi in tale Registro, e per poter essere quindi acquistato da una qualsiasi amministrazione pubblica, il software deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: a) i diritti esclusivi su di esso (a livello mondiale) devono appartenere ad un cittadino russo o a una persona giuridica russa non soggetta al controllo di uno o più soggetti stranieri; b) deve essere liberamente disponibile sul mercato e, se necessario, deve essere regolarmente certificato dall'autorità competente; c) le informazioni relative ad esso ed ai suoi contenuti non devono costituire segreto di stato; d) i proventi totali annuali derivanti a qualsiasi titolo, a favore di soggetti stranieri o soggetti russi controllati da soggetti stranieri, non devono ammontare a più del 30% del totale dei ricavi ottenuti nel medesimo periodo dal soggetto russo titolare dei diritti sul prodotto.

Il provvedimento ha come scopo quello di agevolare la produzione nazionale russa di software rispetto alla concorrenza estera stimolando altresì lo sviluppo dell'industria informatica interna e l'afflusso di tecnologie e risorse nel Paese.

Si ricorda che con diversi regolamenti, l'Unione europea ha imposto delle restrizioni commerciali nei confronti della Russia, per effetto delle vicende legate alla crisi con l'Ucraina, così come la Russia ha preso dal canto suo delle contro-misure vietando l'importazione di determinati prodotti di origine comunitaria/estera.

Riepilogando le restrizioni in vigore con la Russia, vi sono i seguenti provvedimenti da parte UE.

- Beni Dual USE: divieto di vendere, fornire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie dual use incluse nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 (modificato dal regolamento (CE) n. 1969/16), anche se non originarie dei paesi UE, alle seguenti società russe:
 - JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)
 - OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)
 - OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)
 - JSC Kalashnikov (armi leggere)
 - JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)
 - NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)
 - OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)
 - OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)
 - OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)

Alle medesime società è inoltre vietata la fornitura di servizi di assistenza tecnica, finanziaria o di assicurazione dei crediti all'export collegati a tecnologie duali. Tali divieti non dovranno arrecare pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti firmati prima del 12 settembre 2014 o alla prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE e non si applicheranno ad operazioni collegate all'industria aeronautica civile e aerospaziale, per scopi non militari e utilizzatori finali non militari, nonché ad operazioni finalizzate al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari civili all'interno dell'UE.

- Tecnologie sensibili: divieto di fornitura, diretta o indiretta, dei servizi di i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate collegati all'esplorazione e produzione

petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, esplorazione e produzione petrolifera in zona di mare aperto a nord del circolo polare artico o a progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica. Tale divieto non dovrà arrecare pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti firmati prima del 12 settembre e dai loro contratti accessori, o ad operazioni necessarie a prevenire o mitigare seri rischi per la salute umana e ambientale.

- Accesso al mercato dei capitali UE: divieto di acquisto, vendita, prestazione di servizi d'investimento e assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014, da parte dalle banche SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK e ROSSELKHOZBANK, o da società aventi sede fuori dall'UE e da loro controllate, direttamente o indirettamente, per oltre il 50%. Sono inoltre vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 dalle seguenti società attive nella produzione e vendita di tecnologie militari: OPKOBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD e dalle società ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROM NEFT (controllate per oltre il 50% dallo stato che detengano asset superiori al 1 trilione di rubli e i cui ricavi derivino per oltre il 50% dalla produzione o trasporto di petrolio) o da società aventi sede fuori dall'UE e da loro controllate per oltre il 50%.

Vi è poi un elenco di 119 persone (russe ed ucraine) e 23 società sottoposte a misure di blocco visti e congelamento degli asset detenuti all'estero.

- Embargo sui prodotti militari: divieto di import/export da e per la Russia di armi e beni destinati all'industria militare, secondo un apposito elenco.
- Divieto di esportazione di beni dual use: è vietato l'export verso la Russia di beni e tecnologie duali che potrebbero essere impiegati a scopi militari; si tratta dei beni ricadenti nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 428/09 (modificato dal regolamento (UE) n. 1969/16): viene richiesta apposita autorizzazione per valutare l'eventuale utilizzo militare, anche per i contratti conclusi prima del 1° agosto 2014, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 833/14.
- Restrizioni all'export di apparecchiature collegate al settore energetico: l'esportazione in Russia di beni e tecnologie da impiegare nel settore energetico dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Licenze all'export saranno vietate per prodotti destinati all'esplorazione e produzione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, esplorazione petrolifera nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico o progetti collegati a progetti dello shale gas. E' richiesta un'autorizzazione preventiva anche per l'esportazione di tecnologie per il settore petrolifero (pompe volumetriche, ecc.).
- Da parte russa, vi sono i seguenti divieti di import dall'estero (prorogate nel tempo).

Dal 7 agosto 2014 è imposto il divieto di importazione di 51 categorie di prodotti agricoli e alimentari provenienti da UE, Stati Uniti, Australia, Canada e Norvegia. Fra essi figurano in particolare carne, formaggi, latticini, frutta e verdura freschi.

Di seguito, si riporta la descrizione dei prodotti alimentari la cui importazione, tra gli altri anche dall'UE, risulta vietata.

Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen.

Pork, fresh, chilled or frozen.

Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen Meat salted, in brine, dried or smoked.

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.

Milk and dairy products.

Vegetables, edible roots and tubers.

Fruit and nuts.

Sausages and similar products of meat, meat offal or blood; food preparations based thereon.

Finished products, including cheese and curd based on vegetable fat.s

Foods (milk-products from vegetable fat).

Sono esclusi dal divieto import i seguenti prodotti alimentari:

avannotti di salmone atlantico (*Salmo salar*) e di trota (*Salmo trutta*);

latte senza lattosio e latticini senza lattosio;

patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da semina, piselli da semina;

additivi biologicamente attivi; complessi di vitamine e minerali; concentrati di proteine (di origine animale e vegetale)

e loro miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (anche complessi).

Inoltre, sempre da parte russa è fatto divieto agli enti pubblici russi di acquistare autovetture, furgoni, autocarri, autobus, mezzi d'opera e di servizio, macchine operatrici, carrelli elevatori e vetture tranviarie, prodotti fuori dalla Federazione Russa; lo stesso vale per prodotti tessili (abbigliamento) e calzature.

E' vietata l'esportazione dalla Russia di pelli conciate.

Dal 1° gennaio 2016 gli enti pubblici russi non possono più acquistare software di origine straniera qualora sul mercato interno esistano prodotti equivalenti o analoghi di produzione russa.

- **Crimea e Sebastopoli: restrizioni import/export**
Per effetto dei regolamenti (UE) n. 692/14 e n. 1351/14, è vietata l'importazione in Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; dall'Unione europea è vietata la vendita, fornitura e l'esportazione di tutta una serie di prodotti ben individuati dai rispettivi codici NC (allegato II del regolamento (UE) n. 1351/14), prodotti che possono essere anche utilizzati nei settori chiave della locale economia, quali trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
E' altresì vietata la prestazione, in forma diretta o indiretta, di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui sopra.
- **Restrizioni USA-Ofac verso imprese russe: sanzioni accessorie verso azienda non US-persons.**
Dal 6 aprile 2018 l'US-OFAC (Office for Foreign Assets Control) ha adottato sanzioni nei confronti di 7 oligarchi russi attivi nel settore energetico, 12 società da essi controllate (poi ridotte a 10), 17 alti funzionari governativi ed una banca, inserendoli nella SDN-Special Designated National and Blocked Persons: è fatto divieto di intrattenere con loro relazioni economiche e finanziarie.
In base alle «Secondary sanctions», anche i soggetti non-US possono essere colpiti se effettuano transazioni significative con tali entità. Le aziende italiane dovranno quindi fare una «due diligence» sulla controparte russa.
Le aziende russe oggetto di sanzioni US-OFAC sono: B-Finance Ltd., Basic Element Limited, Russian Machines, GAZ Group, Agroholding Kuban, Gazprom Burenie, NPV Engineering Open Joint Stock, Ladoga Menedzhment, Renova Group, RFC Bank.

In allegato una scheda riepilogativa di tutte le restrizioni export che vi sono verso taluni Paesi del mondo. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

13/08/2019 - Normativa doganale – Dazio antidumping su import in UE di elettrodi di tungsteno dalla Cina – Regolamento (UE) n. 1267/19

La Commissione europea ha deciso l'istituzione di un dazio antidumping sull'import in UE di elettrodi di tungsteno dalla Cina, con il regolamento (UE) n. 1267/19 del 26 luglio 2019, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 200 del 29 luglio 2019.

I prodotti sono classificati NC 8101 99 10 e 8515 90 80 e si tratta di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94% o più in peso di tungsteno.

A seconda del produttore cinese, il dazio varia dal 17,0% al 63,5%, con validità dal 30 luglio 2019. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

13/08/2019 - Normativa doganale – Turkmenistan – Nuova procedura di transito dal 1° settembre 2019

L'Agenzia delle Dogane, con propria nota del 7 agosto 2019, ha comunicato che in Turkmenistan entrerà in vigore dal 1° settembre 2019 una nuova procedura di transito doganale.

Avverrà mediante lo sdoganamento automatizzato, utilizzando il modulo di transito T1/T2 del sistema integrato di informazioni doganali Asycuda World.

Per ottenere il permesso di transito doganale, il vettore è tenuto a fornire alle autorità doganali tutta una serie di documenti commerciali e di trasporto, da cui evincere informazioni come il mittente ed il destinatario delle merci, tipologia merci, ecc. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

12/08/2019 - Francia – Contratto di agenzia – Scheda operativa

Redatta dall'avv. Maximilien Gaslini dello Studio Altregal di Milano/Parigi (convenzionato con Confindustria Udine), si riporta in allegato una scheda operativa dedicata al contratto di agenzia in Francia, secondo la normativa attualmente vigente. Il documento prende in considerazione le disposizioni del diritto francese nei casi in cui, a fronte di preponente italiano e di un agente francese, il contratto non preveda nulla al riguardo, preveda l'applicazione del diritto francese o in modo meno preciso, l'applicazione del diritto europeo. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**



12/08/2019 - Argentina-Brasile-Paraguay-Uruguay – Accordo di libero scambio UE-Mercosur – Scheda informativa

Facendo seguito alla news del 9 luglio 2019, si riporta in allegato una nota di aggiornamento della Confindustria nazionale sulle principali evidenze dell'Accordo di Libero Scambio fra Unione Europea e Mercosur annunciato il 28 giugno 2019 (il Mercosur comprende l'Argentina, il Brasile, Paraguay ed Uruguay).

Il raggiungimento dell'intesa politica fra le parti non chiude definitivamente il negoziato e non sono pertanto ancora disponibili i testi definitivi dell'accordo.

La nota contiene tuttavia un'analisi dei punti principali ad oggi disponibili che verranno consolidati nei prossimi mesi. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

12/08/2019 - Normativa doganale – Origine delle merci – Status di esportatore autorizzato anche per gli spedizionieri ed Eur 1 previdimati – Nota Agenzia delle Dogane del 26 luglio 2019

L'Agenzia delle Dogane, con propria nota del 26 luglio 2019, fornisce alcune indicazioni in relazione alle procedure di rilascio dei certificati Eur 1/Eur-Med (che riguardano l'origine preferenziale comunitaria delle merci) e A.TR (per gli scambi con la Turchia, che certifica la provenienza – e non l'origine – di un certo bene dall'Unione europea, indipendentemente dalla sua origine).

Tenuto conto dell'attuale (e nuovo) Codice Doganale Unionale, la nota esclude la vecchia possibilità del rilascio di modelli pre-vidimati dei certificati, in quanto le vecchie procedure di domiciliazione (previste dal vecchio CDC) sono ora sostituite dallo sdoganamento in luogo approvato (CDU).

La nota prosegue prevedendo la possibilità che anche gli spedizionieri e gli operatori della logistica possano accedere, ai sensi del CDU, allo status di esportatore autorizzato-EA (dichiarazione in fattura o documento commerciale in sostituzione del certificato Eur 1), sempre nel rispetto delle regole previste, quali la conoscenza delle regole di origine preferenziale, regolarità delle esportazioni, conservazione prova di origine dei prodotti esportati).

Tuttavia, siccome gli accordi di origine stipulati dall'UE con i vari Paesi accordatari prevedono che l'esportatore autorizzato-EA sia un esportatore, è da supporre che gli spedizionieri per ottenere lo status di esportatore autorizzato-EA, debbano essere essi stessi gli esportatori (e di conseguenza essere in grado di provare con propri documenti e non quelli del suo cliente-venditore) l'originarietà dei prodotti. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

INTERNAZIONALIZZAZIONE

28/08/2019 - Newsletter di Confindustria Serbia 28 agosto 2019

Si pubblica la periodica newsletter di Confindustria Serbia, di cui la nostra Associazione è socia. Per ogni eventuale richiesta od approfondimento sul mercato in questione e sull'area balcanica l'ufficio internazionalizzazione rimane a disposizione (Alessandro Tonetti, tel. 0432-276246, e.mail: internazionalizzazione@confindustria.ud.it)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

26/08/2019 - Newsletter Confindustria Serbia 21 agosto 2019

Si allega la newsletter di Confindustria Serbia della scorsa settimana. L'ufficio internazionalizzazione rimane a disposizione delle aziende associate interessate a quel mercato ed all'area balcanica più in generale (Alessandro Tonetti, tel. 0432-276246, e.mail: internazionalizzazione@confindustria.ud.it).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it
-

FORMAZIONE

27/08/2019 - Corso: Organizzare l'attività di segreteria

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso "Organizzare l'attività di segreteria".

Il corso si rivolge a Segretarie e personale addetto al lavoro di segreteria.

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Udine, il 10 e 11 settembre 2019 con inizio alle ore 9.00.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432276275. Per informazioni: formazione tel. 0432276203.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

27/08/2019 - Corso: MODULO "A" DI BASE PER RSPP E ASPP

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso "MODULO "A" DI BASE PER RSPP E ASPP".

La Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha approvato l'Accordo relativo ai contenuti dei corsi di formazione per i RSPP e gli ASPP. Confindustria Udine organizza le attività formative secondo l'Accordo citato.

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. Per i suoi contenuti trasversali è valido per tutti i settori merceologici e avrà una durata di 28 ore.

Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Udine, a partire dall'11 settembre 2019 con inizio alle ore 9.00.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432276275. Per informazioni: formazione tel. 0432276203.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....